



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 146/20
Lussemburgo, 24 novembre 2020

Sentenza nella causa C-510/19
Openbaar Ministerie e YU e ZV / AZ

I procuratori dei Paesi Bassi non costituiscono un'«autorità giudiziaria dell'esecuzione» nell'ambito dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, dal momento che possono essere soggetti a istruzioni individuali da parte del ministro della Giustizia dei Paesi Bassi

Nel settembre 2017 un giudice istruttore belga ha emesso un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») nei confronti di AZ, un cittadino belga, a cui erano contestati fatti relativi a falso in atti, uso di atti falsi e truffa. Nel dicembre 2017, AZ è stato arrestato nei Paesi Bassi e consegnato alle autorità belghe in virtù di una decisione del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi). Nel gennaio 2018, il giudice istruttore all'origine del MAE ha emesso un MAE complementare per fatti diversi da quelli che avevano motivato la consegna di AZ, chiedendo così alle autorità dei Paesi Bassi competenti di rinunciare all'applicazione della regola della specialità prevista dalla decisione quadro relativa al MAE¹. Infatti, secondo tale regola una persona che sia stata consegnata allo Stato membro di emissione in esecuzione di un MAE non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà da parte delle autorità giudiziarie di tale Stato membro per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata, a meno che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia dato il proprio assenso². Nel febbraio 2018, l'officier van justitie (procuratore) dell'arrondissementsparket Amsterdam (procura di Amsterdam, Paesi Bassi) ha dato il proprio assenso per ampliare l'ambito delle azioni penali conformemente al MAE complementare. AZ è quindi stato perseguito in Belgio per i fatti indicati nel MAE iniziale e complementare e condannato ad una pena di reclusione di tre anni.

È in tale contesto che lo hof van beroep te Brussel (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio), presso cui AZ ha interposto appello nei confronti della propria condanna penale, si chiede se il procuratore presso la procura di Amsterdam possa essere considerato un'«autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi della decisione quadro relativa al MAE³, e sia pertanto legittimata a dare l'assenso previsto da tale decisione quadro.

Occorre osservare che, recentemente, la Corte si è già pronunciata in più occasioni sulla nozione di «autorità giudiziaria», nel contesto della decisione quadro relativa al MAE e, più precisamente, sulla questione se si possa ritenere che taluni procuratori degli Stati membri rientrino in detta nozione. Essa ha potuto pertanto constatare che ciò avveniva nel caso delle procure lituana, francese, svedese e belga⁴, ma non della procura tedesca⁵. Sebbene tutte le suddette cause

¹ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).

² Articolo 27, paragrafi 2, 3, lettera g), e 4, della decisione quadro relativa al MAE.

³ La nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione» è definita all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al MAE.

⁴ V., rispettivamente, le sentenze del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania), [C 509/18](#), (v. anche comunicato stampa [n. 68/19](#)); del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori della Repubblica di Lione e di Tours), [C-566/19 PPU](#) e [C-626/19 PPU](#); del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura, Svezia), [C-625/19 PPU](#); e del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procuratore del Re di Bruxelles), [C-627/19 PPU](#) (v. anche comunicato stampa [n. 156/19](#)).

vertessero sulla nozione di « autorità giudiziaria emittente» di un MAE ⁶, e non su quella di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», nella presente sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte ritiene che la sua giurisprudenza in materia sia trasponibile.

Giudizio della Corte

In primo luogo la Corte dichiara che, al pari della nozione di «autorità giudiziaria emittente», la nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione» è una nozione autonoma del diritto dell'Unione e che essa non si limita a designare i soli giudici o organi giurisdizionali. Infatti tale nozione comprende anche le autorità giudiziarie che partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro e agiscono in modo indipendente nell'esercizio di funzioni inerenti all'esecuzione di un MAE, segnatamente rispetto al potere esecutivo, ed esercitano le loro funzioni nell'ambito di una procedura che rispetta i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva.

Pertanto, per determinare il contenuto della nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», la Corte adotta i medesimi criteri che ha sviluppato nella sua giurisprudenza relativa alle «autorità giudiziarie emittenti», ciò che essa giustifica con il fatto che lo status e la natura di tali due autorità giudiziarie sono gli stessi, sebbene esercitino funzioni distinte. Per giungere a tale conclusione la Corte rileva diversi elementi. Essa sottolinea che la decisione relativa all'esecuzione di un MAE come quella relativa alla sua emissione devono essere prese da un'autorità giudiziaria che soddisfi i requisiti inerenti ad una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui la garanzia di indipendenza. Inoltre, la Corte considera che, al pari dell'emissione di un MAE, l'esecuzione di un MAE è idonea a ledere la libertà della persona ricercata in quanto tale esecuzione condurrà al suo arresto ai fini della sua consegna. La Corte aggiunge peraltro che, contrariamente alla procedura di emissione di un MAE, per la quale esiste una tutela dei diritti fondamentali a due livelli, in fase di esecuzione del MAE, l'intervento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione costituisce il solo livello di tutela previsto dalla decisione quadro relativa al MAE che consenta alla persona ricercata di beneficiare di tutte le garanzie proprie dell'adozione delle decisioni giudiziarie.

In secondo luogo, la Corte statuisce che, indipendentemente dalla questione se l'autorità giudiziaria che dà il proprio assenso per disapplicare la regola della specialità debba essere la stessa che ha eseguito il MAE, tale assenso non può essere dato da un procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, può ricevere, nell'ambito dell'esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo. Infatti, un tale procuratore non soddisfa le condizioni necessarie per essere qualificato come «autorità giudiziaria dell'esecuzione». Orbene, secondo la Corte, per dare l'assenso e rinunciare pertanto all'applicazione della regola della specialità, è richiesto l'intervento di un'autorità che soddisfi tali condizioni. Infatti, tale decisione è distinta da quella relativa all'esecuzione di un MAE e produce, per la persona interessata, effetti distinti da quelli di quest'ultima decisione. La Corte sottolinea in particolare che, anche se la persona è già stata consegnata all'autorità giudiziaria emittente, nei limiti in cui l'assenso richiesto riguarda un reato diverso da quello che ha motivato la consegna, esso è idoneo a ledere la libertà della persona interessata poiché può condurre ad una condanna più severa.

Nella fattispecie, la Corte rileva che, in virtù del diritto dei Paesi Bassi, se la decisione di eseguire il MAE spetta, in definitiva, ad un tribunale, al contrario, la decisione di dare l'assenso è presa esclusivamente dal procuratore. Orbene, poiché quest'ultimo può essere soggetto a istruzioni individuali da parte del ministro della giustizia dei Paesi Bassi, esso non costituisce un'«autorità giudiziaria dell'esecuzione».

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla

⁵ V. la sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubeca e di Zwickau), [C-508/18 e C-82/19 PPU](#) (v. anche comunicato stampa [n. 68/19](#)).

⁶ La nozione di «autorità giudiziaria emittente» è definita all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro relativa al MAE.

validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575